

PROVINCIA DI PAVIA
E
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PAVIA

BANDO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI IMPRESE FEMMINILI

Art. 1

Premessa

Ai sensi della L. 241/90 il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato al Settore Istruzione, Cultura, Formazione Professionale e Politiche del Lavoro della Provincia di Pavia.

Ai sensi della L. 675/96 i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio dei sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dei due Enti.

Titolare dei dati forniti è la Provincia di Pavia Settore Istruzione, Cultura, Formazione Professionale e Politiche del Lavoro - P.zza Italia n. 2 - 27100 PAVIA (PV).

Ai sensi del presente Bando si intende per:

- *Piccola impresa;*
- *Imprese a prevalente partecipazione femminile;*
- *Aiuti "de minimis";*

quanto previsto dal successivo Art. 11 del presente bando.

Art. 2

Finalità

La Provincia di Pavia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, in esecuzione rispettivamente delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 452/40397 del 23.12.2002 e della Giunta Camerale n. 14 del 20.01.2003 intendono favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nel proprio territorio.

A tale scopo si pongono l'obiettivo di promuovere la nascita di nuove imprese a prevalente partecipazione femminile ed incentivare la competitività imprenditoriale delle Piccole Imprese a prevalente partecipazione femminile già operanti, intervenendo con agevolazioni volte a sostenerne investimenti.

Il presente bando prevede uno stanziamento complessivo di:

€ 166.316,00 (centosessantaseimilatrecentosedici/00) per contributi in conto capitale finalizzati a ***sostenere la creazione e lo sviluppo di Piccole Imprese a prevalente partecipazione femminile.***

I contributi previsti sono assegnati fino a concorrenza dello stanziamento complessivo previsto dal presente bando per investimenti effettuati (per le imprese già costituite) in periodi non antecedenti la data del 1° marzo 2001

La gestione dello stanziamento è demandata alla Provincia di Pavia.

ART. 3

Soggetti beneficiari

Possono presentare la domanda ai sensi del presente bando:

Lettera A) Donne aspiranti imprenditrici (persone fisiche), che si impegnino a creare una Piccola Impresa a prevalente partecipazione femminile, avente sede operativa in provincia di Pavia ed operante nei settori economici ammessi a fruire del regime “*de minimis*”.

Lettera B) Piccole Imprese, di qualsiasi forma giuridica, a prevalente partecipazione femminile che abbiano inoltrato domanda d'iscrizione alla Camera di Commercio, in data non anteriore al 1° marzo 2001, aventi sede operativa in provincia di Pavia ed operanti nei settori economici ammessi a fruire del regime “*de minimis*”.

In ogni caso, beneficiari dell'agevolazione sono *esclusivamente* le Piccole Imprese a prevalente partecipazione femminile aventi sede operativa in provincia di Pavia. Nel caso di domanda presentata da aspiranti imprenditrici (persone fisiche), il beneficio si perfezionerà (in capo alla neocostituita impresa) **esclusivamente** nel caso in cui l'impresa a prevalente partecipazione femminile sia effettivamente costituita entro un termine massimo di mesi quattro dall'avvenuta comunicazione di ammissibilità al contributo (in tal caso le spese ammesse al contributo sono solo quelle sostenute dopo la costituzione dell'impresa ed entro i termini massimi del presente bando).

Il testo del bando, nonché la relativa modulistica di riferimento sono scaricabili dai siti:

www.formalavoro.pv.it;

www.pv.camcom.it

Sono escluse dalla partecipazione al presente bando:

- Le imprese che operano nei settori di attività non ammessi al regime de minimis: settori disciplinati dal trattato CECA, agricoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o della pesca, industria automobilistica, cantieristica navale, trasporti, fibre sintetiche;
- Le imprese che non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o Rea e con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto per la sede;
- Le imprese che si trovano in stato di liquidazione o sono sottoposte a procedure di tipo concorsuale.

Art. 4

Spese ammissibili

Per i soggetti previsti dall'Articolo 3 *lettera A)*:

- A1. Studi di fattibilità e piani di impresa nel limite del 10% dell'investimento complessivo;
- A2. Oneri di costituzione (comprese spese notarili e fiscali);
- A3. Spese di locazione di immobili destinati all'attività dell'impresa (per il primo anno di locazione);
- A4. Oneri finanziari per l'accesso al credito di esercizio;
- A5. Macchinari, attrezzature (compreso hardware) e beni strumentali strettamente pertinenti alla realizzazione del progetto (nuovi di fabbrica);
- A6. Marchi e brevetti, anche per l'acquisto degli stessi;
- A7. Software;
- A8. Avviamento, se acquistato a titolo oneroso;
- A9. Impianti generali nel limite del 20% dell'investimento complessivo.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire dal momento in cui l'impresa è costituita ed entro il termine massimo di anni uno dalla comunicazione d'ammissibilità al contributo da parte della Provincia di Pavia.

Per i soggetti previsti dall'Articolo 3 *lettera B*):

- B1. Costi di progettazione del piano di sviluppo aziendale e consulenze specialistiche nel limite del 20% dell'investimento complessivo;
- B2. Impianti generali nel limite del 20% dell'investimento complessivo;
- B3. Macchinari, attrezzature (compreso hardware) e beni strumentali strettamente pertinenti alla realizzazione del progetto (nuovi di fabbrica);
- B4. Marchi e brevetti, anche per l'acquisto degli stessi;
- B5. Software.

Sono escluse, le spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati e automezzi di qualsiasi natura.

I beni oggetto delle agevolazioni previste dal presente bando, non possono essere ceduti o alienati per un periodo di anni due dalla data di erogazione del contributo senza che ne venga data immediata comunicazione alla Provincia di Pavia. Le spese considerate ammissibili si intendono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse.

Art. 5

Misura delle agevolazioni

L'agevolazione concedibile complessivamente per azienda consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili.

Il contributo massimo concesso non potrà superare l'importo di: **€ 20.000,00** (ventimila/00).

L'agevolazione concedibile, non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, per finanziare lo stesso programma di investimenti.

Art. 6

Modalità e termini di presentazione delle domande

Lettera A) Donne aspiranti imprenditrici che si impegnino a creare una Piccola Impresa

La domanda dovrà essere presentata allegando un Piano di Impresa (*Business Plan*), che illustri dettagliatamente le caratteristiche del progetto imprenditoriale e i curricula del proponente e degli eventuali soci.

La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica (team leader), ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Ciascun team leader può inviare una sola domanda di contributo.

Lettera B) Piccole Imprese, di qualsiasi forma giuridica, a prevalente partecipazione femminile

La domanda dovrà essere presentata allegando un Piano di Impresa (*Business Plan*), che illustri dettagliatamente le caratteristiche del progetto imprenditoriale e i curricula dei soci.

La domanda potrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Ciascuna impresa può inviare una sola domanda di contributo.

Le domande saranno valutate dal Comitato Tecnico di Valutazione di cui al successivo art. 9 che definirà la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili all'agevolazione.

Le domande di contributo devono essere rigorosamente conformi ai moduli riportati in allegato al presente Bando e corredate dalla documentazione ivi richiesta.

La Provincia di Pavia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda.

Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità.

Le domande di contributo dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa.

Le domande non possono essere consegnate a mano.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'azienda o del team leader proponente.

Sul fronte della busta andrà **tassativamente** riportata la dicitura: **“Bando per il sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese femminili”**.

La raccomandata dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE
DEL LAVORO
P.ZZA ITALIA N. 2 - 27100 PAVIA (PV)

Le domande dovranno essere spedite entro le ore **12.00** del giorno **30.09.2003** corrispondente alla data della chiusura del bando, farà fede il timbro di spedizione postale.

Art.7

Valutazione delle domande

Le domande saranno valutate, previa verifica della loro regolarità formale, dal Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) di cui al successivo art. 9 che curerà la predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo entro un massimo di 90 giorni dalla data di chiusura del bando.

La valutazione delle domande sarà effettuata dal C.T.V. sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati nella tabella che segue:

Valutazione delle domande presentate a valere sulla *lettera A)*

Critero di valutazione	Punteggio attribuibile
Qualità e fattibilità tecnica del progetto di impresa in termini di coerenza interna del progetto, prospettive del settore e adeguatezza dell'approccio al mercato, sostenibilità e congruenza economico/finanziaria del progetto	0-5
Qualità del gruppo degli imprenditori proponenti (conoscenza del settore, esperienza professionale, adeguato mix di competenze)	0-2
Grado di innovatività dell'iniziativa in termini di innovazione di prodotto/servizio, di processo, di gestione, e in termini di originalità della nuova iniziativa imprenditoriale	0-2
Rilevanza sociale dell'iniziativa in termini di risposta a bisogni di particolari categorie sociali (a titolo di esempio bambini, anziani, portatori di handicap)	0-1
Investimenti che consentono e favoriscono il rispetto delle norme di sicurezze sul lavoro e/o dell'impatto ambientale	0-1
Rilevanza culturale e/o educativa dell'iniziativa in termini di valorizzazione delle risorse artigianali/artistiche/culturali/educative del territorio	0-1
Impiego di lavoratori appartenenti a categorie deboli o in difficoltà occupazionale come definiti ex L.R. 1/99, art. 10 comma 6 lett. a) – comma 8 lett. a)	0-1
Iniziative di recupero valorizzazione ambientale	0-1
Utilizzo di nuove tecnologie	0-1

Valutazione delle domande presentate a valere sulla *lettera B)*

Critero di valutazione	Punteggio attribuibile
Qualità, fattibilità tecnica e coerenza interna del progetto di sviluppo di impresa	0-5
Grado di innovatività dell'iniziativa di sviluppo di impresa in termini di innovazione di prodotto/servizio, di processo, di gestione, e in termini di originalità	0-4
Impatto sul miglioramento della qualità della vita in azienda (anche in termini di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)	0-2
Investimenti che consentono e favoriscono il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e/o dell'impatto ambientale.	0-2
Rilevanza culturale e/o educativa dell'iniziativa in termini di valorizzazione delle risorse artigianali /artistiche /culturali /educative	0-1
Progetti d'impresa ammessi e non finanziati dal IV bando della Legge 215	0-1

La graduatoria generale, relativa ai finanziamenti approvati a valere sulle lettere A) e B) del presente bando, verrà approvata con determinazione dirigenziale.

Art. 8

Erogazione dei contributi

A seguito dell'approvazione della graduatoria, la Provincia di Pavia invierà all'impresa assegnataria apposita comunicazione di avvenuta ammissibilità al contributo ed i relativi moduli di rendicontazione e chiusura progetto.

In caso di ammissibilità del progetto presentato a valere sulla *lettera A)* il team leader proponente dovrà, pena la decadenza dell'ammissibilità all'agevolazione e conseguente subentro del primo progetto escluso in graduatoria, costituire l'impresa entro un termine massimo di mesi quattro dall'avvenuta comunicazione di ammissibilità al contributo.

Il team leader dovrà essere o titolare dell'impresa individuale oppure socio e componente gli organi di amministrazione della cooperativa, della società di persone o di capitali.

L'agevolazione sarà erogabile esclusivamente in capo all'impresa e dopo la costituzione della stessa.

Sia nel caso di progetti presentati da aspiranti imprenditori che da imprese già costituite l'effettiva attuazione degli investimenti dovrà avvenire entro anni uno dalla comunicazione di assegnazione dell'agevolazione.

Entro tale termine l'impresa ammessa al contributo è tenuta a comunicare alla Provincia di Pavia l'avvenuta realizzazione del Progetto, allegando al contempo una rendicontazione finanziaria del progetto.

La liquidazione del contributo avverrà:

- per il 30% del contributo ammesso a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto opportunamente documentato;
- per il 40% del contributo ammesso alla certificazione da parte del beneficiario della spesa dell'anticipo già ricevuto, previa presentazione delle relative fatture quietanzate che attestino l'effettuazione delle spese;
- saldo dopo la conclusione del progetto previa presentazione da parte del beneficiario dei documenti che comprovino l'effettiva attuazione degli investimenti e l'onere di spesa sostenuto.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato.

Art. 9

Comitato tecnico di valutazione

Ai fini della valutazione delle domande è costituito apposito Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.).

Il C.T.V. è composto da cinque membri, due designati dalla Provincia di Pavia e due dalla Camera di Commercio.

Il C.T.V. è presieduto dal Dirigente del Settore Istruzione, Cultura, Formazione Professionale e Politiche del Lavoro della Provincia di Pavia.

Sarà primario compito del C.T.V. la definizione delle procedure analitiche di valutazione dei progetti al fine di garantire la massima trasparenza operativa.

Il Comitato tecnico, in base a motivata relazione, può proporre alla Giunta Provinciale modificazioni circa la data di scadenza di presentazione delle domande.

Art. 10

Revoca dei contributi

E' facoltà dell'Ente erogatore, in ogni momento entro i cinque anni dall'erogazione del contributo, effettuare, direttamente o indirettamente, verifiche tecniche, amministrative e finanziarie presso la sede legale e/o operativa dell'azienda, per accertare la reale rispondenza tra il progetto ammesso al contributo e gli interventi realizzati.

E' comunque causa di revoca, l'aver ottenuto - per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione - finanziamenti previsti da altre norme comunitarie, statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano, o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, per finanziare lo stesso programma di investimenti.

Inadempienze totali o parziali potranno costituire motivo di revoca del contributo.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorata degli interessi legali.

Art.11

Definizioni

Piccola impresa

Le imprese rientranti nella definizione di "piccola impresa", secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Industria del 18 settembre 1997, ossia quelle che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) hanno meno di 50 dipendenti;
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EURO;
- c) sono in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo punto 2).

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) **sono cumulativi**, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

In base all' art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997, qualora le norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento ad imprese operanti in particolari settori di attività, parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, per tali imprese i limiti dimensionali già utilizzati sono rideterminati.

Per le imprese fornitrici di servizi \commercio \ turismo si applicano i limiti dimensionali di seguito indicati, come rideterminati ai sensi dell' art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997, ossia quelle che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) hanno meno di 20 dipendenti;

- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO;
- c) sono in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo punto 2).
I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- 1) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui al comma 1, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.
- 2) E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Con riferimento alla lettera a), per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%. Si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono. Per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, le società finanziarie, etc.).

Si precisa che qualora le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume le dimensioni della media.

- 3) Fatto salvo quanto previsto al punto 4 per le nuove imprese:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le

imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità - lavorative - anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

- 4) Agli stessi fini di cui al punto 3, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
- 5) Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1999 è pari a L. 1.936,27.

Imprese a prevalente partecipazione femminile

- a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

Il predetto requisito della partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima. Ai fini della verifica del soddisfacimento del predetto requisito, si pone attenzione alla sostanziale continuità del possesso del requisito medesimo, non considerando, in caso di perdita temporanea, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinare la situazione di conformità alla norma. In ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non può essere maggiore di sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo.

Aiuti "de minimis"

Le imprese possono richiedere che i contributi siano concessi secondo la regola de minimis, così come definita dalla Commissione europea nel Regolamento 69/2001 pubblicato sulla G.U.C.E. serie L. del 13.01.01 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.

Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis. Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.

Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.

Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100.000 EURO su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

1. al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
2. a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
3. agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Articolo 2 - Aiuti "de minimis"

1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.2.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 EURO su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Articolo 3 - Cumulo e controllo

1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

Articolo 4 - Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati. Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Per la concessione dell'agevolazione in tale regime è necessario compilare un modulo attestante eventuali richieste precedenti di aiuti in tale regime (de minimis) la cui reperibilità è descritta all'Articolo 3 del presente bando.

Pavia 30 maggio 2003

Il Dirigente Responsabile del Settore
Dott. Carlo Sacchi